



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"
PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032
P.IVA 02266460035
Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352
Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO
E mail: segreteria@comune.sozzago.no.it
www.comune.sozzago.no.it

ORDINANZA N. 5/2017

**OGGETTO:DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO
DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7, DEL
TULPS R.D. 18/06/1931 N. 773 – L.R. PIEMONTE 02/05/2016, N. 9
“NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO” –
APPLICAZIONE ART. 6.**

IL SINDACO

PREMESSO che la legge regionale 02/05/2016, n. 9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” – approvata dal Consiglio Regionale in data 26/04/2016, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 05/05/2016, entrata in vigore in data 20 maggio 2016 –prevede all’art. 6 che i Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispongano limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS R.D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente.

CONSIDERATA la ratio della normativa regionale e delle molteplici altre iniziative assunte a livello nazionale per contrastare il gioco d’azzardo patologico (GAP) e l’insorgenza di gravi problemi psicologici e sanitari connessi proprio al fenomeno della ludopatia.

ATTESA la necessità di provvedere, in ottemperanza con quanto disposto e direttamente applicabile ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 9/2016.

VISTO il TULPS – ex R.D. 773/1931 - recante “approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

VISTO l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati *News Slots* e *Video Lottery Terminal* nonché delle Sale Bingo e, in genere, di tutte le attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici.

VISTO il D.L. 13/09/2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla L. 08/11/2012, n. 189.

VISTA la Legge Regione Piemonte 02/05/2016, n. 9 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico".

ORDINA

che nel territorio del Comune di Sozzago gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio **spengano gli apparecchi medesimi** nei seguenti orari:

MATTINO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 09.30
POMERIGGIO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.30

Inoltre, in considerazione delle finalità di prevenzione sanitaria e di contrasto alla ludopatia, perseguite dalla disciplina regionale,

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione o titolo equipollente è tenuto a far osservare gli orari di funzionamento sopra indicati, nonché le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) obbligo di esposizione in luogo ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale di cartello indicante gli orari di attività dell'esercizio e di spegnimento degli apparecchi disposti con la presente ordinanza;
- b) obbligo di esposizione in luogo ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale di cartello indicante il divieto di gioco per i minori di anni 18, per il pronto rispetto del divieto per i minori e con obbligo di richiesta di intervento, per eventuali controlli, alle Autorità di vigilanza del territorio;
- c) obbligo di esposizione del cartello indicante i rischi derivanti da ludopatie, come disponibile da parte dell'ASL territoriale competente.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 11, commi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 della L.R. Piemonte 02/05/2016, n. 9.

Si da atto che la presente ordinanza

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio online;
- sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sozzago;
- sarà trasmessa alla Regione Piemonte.

Avverso il presente atto è esperibile ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al TAR Piemonte, come previsto dalla Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i; inoltre, entro 120 giorni dalla è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Sozzago, li 20.11.2017

IL SINDACO



(avv. Carla Zucco)